

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ENERGIA PLUS, COMPRENSIVA DELLA PROGETTAZIONE, DELLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA, E DEL SUCCESSIVO ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI UTILIZZATI AI FINI ISTITUZIONALI DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ALLEGATO II, P.TO 6, C. 2 LETT. B) DEL D. LGS. 30 MAGGIO 2008, N. 115. CUP:B12G19000420003 CIG:8076523D9C

L'anno duemiladiciannove (2019) addì venticinque (25) del mese di Ottobre, in Firenze, in una sala degli Uffici della Città metropolitana di Firenze, posti in Via Cavour n. 1, dinanzi a me Dott. Rocco Conte, Vice Segretario Vicario Rogante della Città metropolitana di Firenze, come da Decreto del Sindaco Metropolitano n. 20 del 29/12/2017, autorizzato a rogare i contratti di cui l'Ente è parte, sono comparsi:

a) **Dott.ssa Maria Cecilia Tosi**, nata a Tripoli (Libia) il 31/08/1957, la quale interviene ed agisce nel seguente contratto non in proprio, ma in nome e per conto della Città metropolitana di Firenze (di seguito nel presente atto "Stazione Appaltante") con sede in Via Cavour n. 1 – Firenze (C.F. 80016450480), nella sua qualità di Dirigente della Direzione Patrimonio e TPL come da Decreto del Sindaco metropolitano n. 21 del 29/12/2017, in applicazione dell'art. 107 comma 3 lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, nonché in conformità a quanto disposto dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli

Uffici e Servizi dell'Ente, domiciliata per le funzioni presso la sede dell'Ente medesimo; (di seguito anche "Committente");

b) **ENGIE SERVIZI Spa.** società con unico socio soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della ENGIE Energy Services International S.A. (B) società con sede legale in Roma, Viale Giorgio Ribotta n. 31, capitale sociale euro 280.800.000,00 interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma 07149930583, REA presso CCIAA di Roma 597554, partita IVA 01698911003, in persona del suo Procuratore Dott. Marco Massaria, nato a Fabriano (AN) il 26.11.1977, domiciliato per la qualifica in Roma, Viale Giorgio Ribotta n. 31, presso la sede legale della società da lui rappresentata, a quanto in oggetto autorizzato in virtù dei poteri a lui conferiti con la procura di cui all'atto a rogito Notaio Luigi La Gioia di Roma in data 30 luglio 2019 rep. n. 95.905, racc. n. 27.512, registrato all'Ufficio delle Entrate di Roma 5 il 31 luglio 2019 al n. 10918 serie 1T, che in copia autentica viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", (di seguito anche "Affidatario").

Engie Servizi spa interviene al presente atto quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (in seguito solo R.T.I. per brevità) costituito, come da atto in data 14 ottobre 2019 Rep. n. 19151 – Racc. n.10269, registrato a Milano il 15/10/2019 al n. 32818 Serie 1T, con firme autenticate dalla Dott.ssa Patrizia Leccardi, notaio in Milano, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Milano, allegato al presente atto sotto la lettera B) fra essa medesima e le mandanti(di seguito "Affidatario"):

- **MIECI spa**, con sede in Milano via Gianfranco Malipiero n.20 Codice fiscale/Partita Iva e numero di iscrizione registro delle imprese 12374760150 (mandante);

- **BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY srl**, già ASTRIM ENERGIA srl, con sede in Milano via Marco Antonio Colonna CF / Partita Iva e numero di iscrizione registro delle imprese 11437941005 (mandante);

Detti componenti, della cui identità personale e rispettive indicate qualità io Vice Segretario Vicario rogante sono certo,

PREMETTONO CHE

- in esecuzione dell'atto di indirizzo della Giunta Provinciale n. 81 del 5 giugno 2012 con Determinazione Dirigenziale n. 1836 del 19/10/2012 la Provincia di Firenze aderiva alla Convenzione "Servizio Integrato Energia 2" stipulata da Consip spa per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze con RTI Cofely Italia spa (Mandataria) Astrim spa, MIECI srl (Mandanti) quale aggiudicatario del Lotto 6 Toscana Umbria, per il periodo dal 1° novembre 2012 al 31 ottobre 2019, CIG 46401905EB;

- dal 1° gennaio 2016 Cofely Itala Spa cambiava la denominazione sociale in Engie Servizi spa;

- Engie Servizi spa, quale mandataria del RTI affidatario del servizio, in virtù del disposto normativo di cui al D.Lgs. n. 115/2008, ha proposto la rinegoziazione ed estensione del contratto di Servizio Energia stipulato in

adesione alla Convenzione Consip Lotto 6 CIG- 031836830F con una prima offerta tecnico economica in data 18 luglio 2018;

- a seguito di un primo confronto istruttorio effettuato con i competenti uffici, è pervenuta in data 28 dicembre 2018 prot. n. 60316 l'offerta tecnico - economica, **allegata in estratto su C)** al presente atto, che comprende, per la durata di otto anni, il Servizio di energia termica ed energia elettrica nel rispetto delle disposizioni in materia contenute nel D. Lgs. n. 115/2008, oltre alla manutenzione degli impianti, anche di raffrescamento, attraverso un servizio di manutenzione integrata;

- l'Affidatario propone, tramite l'innovativo "servizio energia plus", la riduzione dell'indice di energia primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 5,5 % rispetto al corrispondente indice riportato sulla certificazione energetica redatta secondo l'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 all'inizio del contratto SIE oggetto della rinegoziazione Consip;

- l'Affidatario ha inoltre proposto, nell'ambito della sopra richiamate offerte tecniche, la realizzazione di una serie di interventi di riqualificazione energetica degli impianti, termici, di illuminazione, telegestione e climatizzazione finalizzati al miglioramento del processo di trasformazione ed utilizzo dell'energia, per un importo a € 12.302.601,00 IVA esclusa;

- l'Affidatario, in considerazione della predetta proposta tecnica, ha formulato un'offerta economica correlata all'entità dei risparmi energetici che l'Amministrazione conseguirà nell'ipotesi di rinegoziazione ed estensione del contratto di Servizio Integrato Energia 2 a cui aveva aderito in data 19 ottobre

2012, con l'atto dirigenziale n. 1836;

-come da D.Lgs 115/2008 allegato II paragrafo 5 1) lettera a) l'Affidatario propone una riduzione del 5,5% (maggiore del 5% presente nel precedente articolo) come meglio specificato nell'Allegato 10 dell'offerta tecnica economica con la realizzazione degli interventi di cui agli Allegati 1,2 e 3 all'offerta;

- l'Affidatario recupererà nel tempo i costi dell'intervento e dell'investimento utilizzando i proventi dell'operazione, così da ammortizzare le spese sostenute per gli interventi realizzati;

- nella seduta del 27 febbraio 2019 il Consiglio metropolitano con la delibera n. 19, esecutiva ai sensi di legge, ha esercitato la facoltà di cui al punto 6 comma 2 lettera b) del allegato II al suddetto Decreto legislativo 115/2008 e ha accettato la offerta finalizzata al risparmio energetico presentata da "Engie Servizi Spa", quale affidataria del contratto "Servizio Integrato Energia 2" e la stipula di un nuovo contratto risultante dalla rinegoziazione di quello in essere, sotto inquadramento normativo del D. Lgs. 115/08, per la durata di anni 8 (otto);

Tutto ciò premesso e considerato, detti componenti mi chiedono di ricevere il presente atto mediante, il quale convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

VALORE GIURIDICO DELLE PREMESSE E DOCUMENTI

CONTRATTUALI

1. Le premesse che precedono e i documenti contrattuali di cui al comma 2 si intendono quale patto e fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto, che viene stipulato ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 115/2008, recante *“L’attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali*

dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE".

2. Il rapporto è regolato dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti:

- a) il presente Contratto;
- b) l'offerta tecnica ed economica che qui si intende facente parte integrante e sostanziale, allegata al presente contratto sotto la lettera C). Gli allegati a detta offerta, contrassegnati con i numeri da 1 a 20 firmati dalle parti rimangono agli atti pur se non materialmente allegati;
- c) le prescrizioni operative presenti nella Convenzione Consip SIE 2, con esclusione degli obiettivi energetici propri della Convenzione;
- d) le certificazioni energetiche redatte ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 all'inizio del contratto SIE della Consip, quale riferimento per il calcolo della riduzione percentuale dell'indice di energia primaria per la climatizzazione invernale (all. 4 all'offerta).

3. L'Affidatario dichiara espressamente di ben conoscere e di accettare in ogni loro parte i predetti documenti ed elaborati.

4. I documenti di cui al comma 2, laddove non risultino materialmente allegati al Contratto, sono depositati presso il Committente.

5. L'Affidatario dichiara espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui al D. Lgs. n. 115/2008 e di possedere un sistema di qualità aziendale conforme alle norme ISO 9001:2000 in materia di prestazioni attinenti il contratto di servizio energia certificato da ente e/o organismo accreditato a livello nazionale e/o europeo ed altresì dichiara di essere una Esco certificata ai sensi della norma UNI 11352.

6. Anche se non esplicitamente indicato, nei documenti di cui al comma 2, lettera a), b) viene incluso espressamente quanto richiamato nell'all. 2 al D. Lgs

n. 115/2008 e s.m.i., ai fini della qualificazione del presente contratto quale “Servizio Energia Plus”.

7. Tutti i beni ed i materiali installati per migliorare le prestazioni energetiche dell'edificio e degli impianti, ad eccezione di eventuali sistemi di elaborazione e trasmissione dati funzionali alle attività del fornitore del contratto servizio energia, al termine del contratto, saranno e resteranno di proprietà del Committente.

8. Tutte le opere realizzate dall’Affidatario per raggiungere l’obiettivo di riduzione dell’indice di energia primaria per la climatizzazione invernale saranno garantite per tutta la durata del Servizio Energia Plus.

9. Ai sensi del d.lgs 115/2008 allegato 2 paragrafo 4 lettera p) il tecnico di controparte incaricato di monitorare lo stato dei lavori e la corretta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto è il tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, di cui all’articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, Ing. Gianni Paolo Cianchi.

ARTICOLO 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il Committente affida con il presente contratto all’Affidatario, che accetta, la gestione del servizio energia plus, comprensiva di quanto segue:

- a. L’assunzione della mansione di terzo responsabile, ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 3, del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, come successivamente modificato;”
- b. La manutenzione ordinaria degli impianti oggetto di consegna, di cui agli edifici elencati nell’Allegato D al presente atto, od installati dall’Affidatario ai sensi del presente contratto, secondo le modalità e le caratteristiche

- illustrate nell'offerta tecnico economica di cui all'art.1 comma 2, lett. b;
- c. la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria, interventi di riqualificazione tecnologica ed interventi di efficientamento energetico degli edifici che dovessero render necessari nell'ambito della durata del contratto che l'Affidatario propone di eseguire e che saranno previamente autorizzati dalla stessa. Il progetto esecutivo degli interventi di cui sopra, prima della sua realizzazione, sarà oggetto di approvazione da parte del Committente;
 - d. la fornitura di combustibile per il funzionamento degli impianti termici e degli impianti che realizzerà l'Affidatario, meglio definiti nel capitolato prestazionale, secondo modalità e prescrizioni dettate dalle normative vigenti in materia;
 - e. lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività legate al servizio energia, nonché scarti, macerie ed altre immondizie, presso discariche autorizzate, compreso i relativi oneri anche fiscali, con l'obbligo di presentare apposito certificato di avvenuta distruzione e dei materiali di risulta;
 - f. la conduzione degli impianti termici e delle apparecchiature;
 - g. il pronto intervento per fermi o guasti accidentali;
 - h. l'accensione ed avviamento e spegnimento ed arresto delle centrali termiche;
 - i. la sorveglianza delle centrali termiche;
 - j. la messa a riposo da effettuarsi alla fine della stagione di riscaldamento;
 - k. la garanzia della conduzione con personale qualificato e patentato;
 - l. la responsabilità nel mantenere la precisione e l'affidabilità di tutte le apparecchiature di misura installate;

- m. la diagnosi energetica (secondo UNI CEI EN 16247 e smi) di tutti gli edifici ed indicazione degli eventuali interventi di riqualificazione energetica;
- n. la manutenzione delle Unità di trattamento aria;
- o. la manutenzione dei gruppi frigo come previsto dalla normativa F-GAS;
- p. la manutenzione in formula di full risk di tutti gli impianti di condizionamento split o portatili con totale loro sostituzione nell'arco di durata del mandato;
- q. la manutenzione elettrica di tutti i plessi di cui all'Allegato D) al presente contratto;
- r. la fornitura dell'energia elettrica per tutti i plessi oggetto del contratto di cui all'Allegato D) al presente contratto.

La spesa per gli interventi di cui al punto c sarà determinata ad ultimazione lavori previa produzione di parte dell'affidatario relativa contabilità di cantiere

Il responsabile del procedimento nominato dalla committenza, eserciterà l'attività di vigilanza e tutte le funzioni di controllo sui lavori.

2. Inoltre l'Affidatario provvederà:

- alla messa in esercizio degli impianti realizzati e collaudati, con l'acquisizione, a carico dell'Affidatario, delle specifiche autorizzazioni per l'esercizio dell'attività;
- alla fornitura al Committente dell'energia termica necessaria a garantire i livelli di confort previsti dalla convenzione SIE Servizio integrato energia 2 Lotto 6 Toscana Umbria;
- alla fornitura di energia elettrica necessaria come precisato nell'offerta tecnica economica;
- all'esecuzione di tutti quei lavori di manutenzione ordinaria necessari, nel

corso dell'affidamento, per il corretto e sicuro funzionamento degli impianti termici ed elettrici, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, secondo quanto contenuto nei paragrafi da 4.1 a 4.12. dell'offerta tecnico economica;

- alla preventivazione di eventuali lavori di adeguamento normativo e/o funzionale scaturenti da nuove disposizioni di legge emanate nel corso della durata del contratto. I lavori saranno considerati alla stregua di interventi di manutenzione straordinaria.

3. L'Affidatario è l'unico responsabile nei confronti del Committente per tutto quanto concerne l'attività di conduzione e gestione degli impianti oggetto del servizio, nel rispetto delle modalità previste nei documenti di gara CONSIP SIE II.

4. L'Affidatario si impegna, altresì, ad assicurare, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 115/2008, all. II parag. 5 punto 1 lettera a):

a) la riduzione dell'indice di energia primaria per la climatizzazione invernale, di almeno il 5,5 per cento rispetto al corrispondente indice riportato sull'attestato di certificazione secondo quanto specificato nell'impegno offerto nell'**Allegato 4** della proposta di cui all'art. 1 comma 2 lettera b), da realizzarsi entro il primo anno di vigenza contrattuale, attraverso la realizzazione degli interventi strutturali di riqualificazione energetica degli impianti o dell'involucro edilizio indicati nell'attestato di cui sopra e finalizzati al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;

b) l'aggiornamento dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, a valle degli interventi di cui al punto precedente entro 3 mesi dalla conclusione dei lavori di efficientamento energetico. La certificazione

energetica, anche a seguito dell'emanazione di nuovi provvedimenti normativi, dovrà riportare in modo chiaro e facilmente identificabile l'indice di energia primaria per la climatizzazione invernale quale parametro fondamentale per la verifica dell'adempimento del contratto.

c) Qualora dalla verifica delle certificazioni energetiche previste al punto b) emerga il non rispetto della riduzione dell'indice di energia primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 5,5 per cento come previsto nell'**Allegato 4** della proposta tecnica economica, l'Affidatario si impegna a realizzare a proprio carico ulteriori interventi di riqualificazione energetica fino al raggiungimento della soglia prevista. I nuovi interventi saranno realizzati dall'appaltatore previa acquisizione di nulla osta da parte del committente.

L'Affidatario si impegna tempestivamente e comunque entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla stipula di contratto a predisporre un cronoprogramma con la pianificazione degli interventi previsti nel presente articolo e nell'art. 3 che segue. Il Committente si impegna a segnalare eventuali modifiche o integrazioni entro i successivi 20 giorni naturali e consecutivi.

ARTICOLO 3

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

1. L'Affidatario ha proposto di eseguire e il Committente ha accettato l'esecuzione di interventi di riqualificazione di tutti gli impianti di telematica, delle centrali termiche, dei contabilizzatori di energia termica, dei gruppi frigo e gli interventi di climatizzazione del secondo piano di Palazzo Medici Riccardi, di installazione di lampade a Led, comprensive di sensori di presenza ed illuminazione, il tutto come meglio specificato nella offerta tecnico economica presentata e approvata.

2. Il valore di detti interventi, a totale carico dell’Affidatario, è pari ad Euro 12.302.601,82:

Interventi su centrali termiche	Euro 2.086.904,32
Sostituzione lampade	Euro 4.793.785,50
Sostituzione telematica	Euro 1.520.512,00
Contabilizzazione	Euro 148.400,00
Gruppi Frigo	Euro 86.400,00
Adeguamenti UTA	Euro 314.000,00
Lavori di messa in sicurezza	Euro 152.600,00
Quota annua lavori	Euro 3.200.000,00
Totale	Euro 12.302.601,82

3. Gli interventi di riqualificazione sopra descritti e quelli di manutenzione straordinaria saranno computati tramite prezzario DEI vigente al momento della presentazione dell’offerta applicando lo sconto del 50% con esclusione della manodopera e dei noli/trasporti che saranno scontati del 20% nelle sole voci di utile d’impresa e spese generali, secondo quanto previsto dal codice dei contratti pubblici.

L’importo dei lavori si concorda a corpo e senza ulteriori costi per il Committente. A carico dell’Affidatario resta anche la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza, la direzione lavori e i collaudi degli interventi offerti.

4. La realizzazione degli interventi atti a generare una maggiore efficienza energetica saranno realizzati entro un anno dalla sottoscrizione del presente

contratto. Il progetto esecutivo degli interventi di cui sopra, prima della sua realizzazione, sarà oggetto di approvazione da parte dell'amministrazione.

La spesa per ciascuno degli interventi di cui sopra sarà determinata ad ultimazione lavori previa produzione da parte dell'Affidatario della relativa contabilità di cantiere.

5. La disciplina del cantiere dovrà rispettare quanto riportato negli atti del progetto esecutivo. Il Responsabile del Procedimento, nominato dal Committente, eserciterà l'attività di vigilanza e tutte le funzioni di controllo sui lavori. Gli oneri derivanti della direzione dei lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e del collaudo saranno a carico dell'Affidatario che, conseguentemente, provvederà anche alla nomina del Direttore dei Lavori, del Coordinatore della Sicurezza e previo parere di gradimento della Committente del nominativo del professionista prescelto e del suo curriculum tecnico-professionale.

ARTICOLO 4

DURATA DEL CONTRATTO

1. Trattandosi di contratto che prevede prestazioni contemplate al paragrafo 6, comma 2, all. 2, D. Lgs. n. 115/2008, ai sensi del quale:

*“qualora nel corso di vigenza di un contratto servizio energia, le parti concordino l'esecuzione di nuove e/o ulteriori prestazioni ed attività conformi ai requisiti del presente decreto, la durata del contratto potrà essere prorogata (...)”*e dal par. 6 , comma 3, ai sensi del quale *“nei casi in cui il Fornitore del contratto servizio energia partecipi all'investimento per l'integrale rifacimento degli impianti e/o la realizzazione di nuovi impianti e/o la riqualificazione energetica dell'involucro edilizio per oltre il 50% della sua superficie, la durata del contratto non è soggetta alle limitazioni di cui al punto 1 (1 anno – 10 anni)”*;

e tenuto conto della proposta tecnico economica formulata dall’Affidatario ed approvata con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 19/2019, il contratto di cui all’ordinativo di fornitura principale e successive integrazioni, di adesione alla Convenzione “Servizio Integrato Energia 2”, per il periodo dal 1° novembre 2012 al 31 ottobre 2019, CIG 46401905EB, viene rinegoziato con il presente contratto di durata di anni 8 (otto) con decorrenza dal 1° novembre 2019 al 31 ottobre 2027.

2. Le parti precisano che la fornitura dell’energia elettrica avrà decorrenza dal 1° gennaio 2020.

ARTICOLO 5

VALORE DEL CONTRATTO

1. La sintesi dei valori annuali presunti, come dettagliato nell’offerta tecnico economica e negli articoli precedenti del presente contratto, risulta essere:

		Servizio offerto	Importo	Importo
			annuo	8 anni
Servizio energia	a	Conduzione e manutenzione impianti termici inclusa la fornitura del combustibile	3.077.935,45	24.623.483,59
	b	Consumi gas metano a defalco	9.474,80	75.798,40
	c	Consumi gas produttore vapore	7.279,54	58.236,32
	d	Consumi gas metano caldaie inferiori a 35 KW	28.738,19	229.905,52
	e	Consumi gas metano caldaie superiori a 35 KW ed inferiori a 116 KW con uso particolare	7.115,97	56.927,76
	f	Consumi riscaldamento piscine	56.963,51	455.708,08

		c/o istituti scolastici		
	g	Fornitura energia elettrica	1.398.513,05	10.838.467,10
		TOTALE SERVIZIO ENERGIA	4.664.941,93	35.882.818,70
Facility Management		Servizio offerto	Importo annuo	Importo 8 anni
	h	Manutenzione UTA	12.709,17	101.673,36
	i	Manutenzione gruppi frigo	63.801,91	510.415,28
	l	Manutenzione climatizzatori autonomi e split	141.400,00	1.131.200,00
	m	Manutenzione impianti elettrici	404.873,30	3.238.986,40
	n	Manutenzione impianti antintrusione e rilevazione incendi	55.000,00	440.000,00
	o	Quota studi per adeguamento certificati prevenzione incendi	60.000,00	Ø
		TOTALE facility management	737.784,38	5.422.275,04

L'importo stimato del presente contratto risulta pertanto su base annua di Euro 5.402.726,31 e complessivamente di Euro 41.305.093,70 oltre iva 22%, tenuto conto che il servizio di fornitura energia elettrica avrà avvio dal 1° gennaio 2020.

ARTICOLO 6

CORRISPETTIVI IN FAVORE DELL'AFFIDATARIO PER IL

SERVIZIO ENERGIA

1. Le parti si danno reciprocamente atto che le somme dovute dal Committente all'Affidatario, per i servizi erogati, sono state determinate tenendo conto dell'entità dei costi di progettazione e realizzazione degli interventi, dei fabbisogni energetici del Committente, come determinati nella offerta tecnico economica presentata, dell'ammontare dei costi, nonché dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito. Il finanziamento delle opere previste così come riportati agli artt. 2 e 3 e dei relativi progetti esecutivi è a totale carico dell'Affidatario che anticiperà ogni somma all'uopo necessaria; le opere realizzate saranno remunerate con la gestione del servizio per l'intera durata contrattuale qui prevista.

2. L'importo effettivamente corrisposto all'Affidatario per la fornitura dell'energia termica sarà regolamentato secondo i canoni dell'attuale convenzione Consip Servizio Integrato Energia 2, ovvero attraverso la seguente formulazione:

$$\text{Canone in €} = H * GG * PUn * V * K / 1000$$

- **H**= Ore Confort (h)
- **GG**= Gradi Giorno
- **PUn**= Corrispettivo Consip SIE 2 Trimestrale (€/(GG*h*1000mc))
- **V**= Volume Edificio (mc)
- **K**= Coefficiente geometrico edificio da Convenzione Consip

3. L'importo effettivamente corrisposto all'Affidatario per la fornitura del servizio energia, come da preventivo Allegato 14 all'offerta, redatto sulla base delle ore comfort per ogni edificio, è pari ad **Euro 3.077.935,45**/anno che sarà adeguato secondo le modalità della convenzione Consip Servizio energia 2.

Tale importo è al netto della percentuale di sconto del 2,5% per la fatturazione mensile del servizio energia termico e del 5% sul canone Consip, e dunque di una percentuale complessiva che sarà applicata nella misura del 7,37% per tutti gli anni di durata del contratto. Qualora i corrispettivi CONSIP non venissero più pubblicati durante la durata del contratto, gli stessi saranno calcolati con la stessa metodologia CONSIP di cui sopra.

4. Il Committente corrisponderà all’Affidatario gli importi previsti, più specificamente:

Corrispettivi per la definizione del Canone del Servizio Energia PLUS	$V < 5.000 \text{ mc}$	$5.000 \text{ mc} \leq V \leq 20.000 \text{ mc}$	$V > 20.000 \text{ mc}$
Corrispettivo V18 Consip SIE 2 (PUn)	G1 0,001128	G2 0,001032	G3 0,000936
C/D	M1 0,00103	M2 0,000943	M3 0,000943

I suddetti corrispettivi risultano riferiti al trimestre 01 ottobre – 31 dicembre 2017. All’avvio del contratto i corrispettivi saranno aggiornati, secondo quanto previsto dall’art. 7 del presente contratto, con riferimento ai valori del trimestre ottobre-dicembre 2019.

Dove i corrispettivi G sono relativi agli impianti a Gasolio e M sono relativi agli impianti a Metano.

I corrispettivi variano a seconda della volumetria del luogo di fornitura e in caso di aumento/diminuzione si provvederà ad aggiungere/sottrarre una

relativa quota sugli investimenti. In caso di riconsegna dei luoghi di fornitura l'amministrazione dovrà riconoscere il valore residuo degli investimenti eseguiti nel plesso e non ammortizzato, come previsto al relativo paragrafo dell'offerta tecnico economica (pagine 17-18).

5. Per quanto concerne la manutenzione straordinaria e/o l'adeguamento normativo degli impianti termici, per ogni anno del servizio energia plus l'Affidatario metterà a disposizione l'importo di Euro 200.000,00.

La Città metropolitana di Firenze metterà a disposizione annualmente Euro 200.000,00 oltre IVA, successivamente all'eventuale totale esaurimento del budget messo a disposizione dell'Affidatario.

6. La fatturazione del servizio energia termico avrà cadenza mensile e sarà pari ad un dodicesimo dell'importo sopra indicato di Euro 3.077.935,45 oltre iva.

Il conguaglio seguirà le regole Consip SIE ed avverrà nel mese di maggio di ciascun anno successivo all'avvio del contratto.

ARTICOLO 7

AGGIORNAMENTO DEI CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO

ENERGIA

1. Le tariffe di cui all'art. 6, verranno aggiornate trimestralmente sulla base delle variazioni del costo del servizio che sarà sottoposto ad adeguamento – in aumento o in diminuzione – sulla base delle variazioni di costo subite trimestre precedente dal combustibile e dalla manodopera considerato convenzionalmente nelle seguenti quote:

- il 75% del prezzo offerto sarà agganciato alla variazione della materia prima secondo quanto previsto dalla convenzione Consip SIE 2 ed esplicitato sotto;

- il 25% resterà invariato.
2. Per i parametri di riferimento le parti richiamano espressamente al PDI relativo alla convenzione SIE 2.
 3. Le variazioni previste al comma 1 punto 1 del presente articolo verranno registrate trimestralmente secondo le regole ed i parametri Consip Servizio Integrato Energia 2. In ogni caso, le tariffe saranno espresse in $\text{€}/(\text{GGR} \cdot \text{ora} \cdot 1.000 \cdot \text{m}^3)$ (alla sesta cifra decimale).
Qualora si verificasse che Consip non fornisca più i predetti Prezzi Unitari, si conviene che verranno calcolati secondo le stesse modalità, allegando le relative giustificazioni del calcolo.
 4. Si dà atto che il Committente si riserva il diritto di recesso dal presente contratto, qualora i parametri contenuti nelle convenzioni CONSIP SIE 4 attivate successivamente siano migliorativi, a meno che il contraente non si adegui a tali parametri. In tale ipotesi, così come in ogni ipotesi di cessazione anticipata del contratto, l'Affidatario avrà diritto al riconoscimento delle somme anticipate a titolo di finanziamento, per le rate ancora non scadute all'atto del recesso, alla corresponsione dell'importo per l'espletamento dei servizi erogati fino a quel momento ed alla corresponsione dell'importo delle opere realizzate più gli oneri accessori. Sarà altresì dovuta all'Affidatario, ai sensi dell'art. 109 del Decreto Legislativo 50/2016 una somma pari al 10% delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, salvo che la cessazione del contratto non avvenga per grave inadempimento o gravi irregolarità da parte dell'Affidatario.
 5. Le parti danno atto che alla data di sottoscrizione del presente contratto, non risulta ancora aggiudicata in via definitiva la convenzione CONSIP SIE4.

ARTICOLO 8

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA

1. Le fatture per la remunerazione del Servizio energia saranno emesse da Engie Servizi s.p.a. con cadenza mensile per ciascuna Unità di Gestione, almeno 15 giorni dopo il termine di ogni mensilità in cui viene erogato lo stesso.

Nelle fatture e nelle relative specifiche dovranno essere esplicitati:

- l'importo complessivo da fatturare;
- l'importo complessivo da fatturare per ogni Luogo di Fornitura;
- il Luogo di Fornitura a cui si riferisce la fattura, nonché il mese di Riferimento;
- il Prezzo Unitario PUn dovuto al Fornitore per il Servizio erogato nel mese di Riferimento;
- il coefficiente correttivo K;
- i Gradi Giorno stimati GGS;
- i Gradi Giorno reali GGR, nel solo caso dell'ultima fattura emessa nella Stagione di Riscaldamento
- il totale delle Ore di Riscaldamento HN, effettivamente erogate nel mese di Riferimento;
- il Volume del Luogo di Fornitura V;
- l'aliquota IVA;

2. La suddetta tipologia di fatturazione avrà inizio a partire dalla data del verbale di messa in esercizio degli impianti e, pertanto, in continuità con la passata gestione.

3. Gli interventi di manutenzione straordinaria non compresi nel canone ed

effettuati dall'Affidatario durante il corso del contratto saranno oggetto di contabilità separata.

4. Le fatture saranno pagate entro i **30 (trenta)** giorni seguenti la data del loro ricevimento, o comunque secondo le disposizioni legislative vigenti, tramite rimessa diretta in Tesoreria alla Engie Servizi Spa con sede in Roma, Viale Giorgio Ribotta n. 31 (00144), che provvederà a comunicare le proprie coordinate bancarie.

5. Il Committente, verificati i parametri contrattuali erogati nel periodo di riferimento in suo favore e controllata la rispondenza sotto il profilo qualitativo della gestione e manutenzione del sistema degli impianti oggetto dell'appalto, provvederà al pagamento delle somme dovute.

6. Eventuali contestazioni da parte del Committente, in relazione al livello qualitativo e quantitativo dei servizi addebitati, dovranno essere sollevate e motivate con comunicazione scritta inviata all'Affidatario entro 20 giorni dalla presentazione della fattura, altrimenti la fattura si avrà per accettata.

7. Qualora il pagamento delle fatture emesse dall'Affidatario non fosse effettuato nei termini stabiliti, saranno applicati gli interessi previsti dalla legge vigente (DLgs 9 novembre 2012, n. 192).

8. L'Affidatario dichiara che il soggetto legalmente autorizzato a riscuotere e quietanzare il corrispettivo di cui al presente atto sono i procuratori bancari della società **Engie Servizi Spa** Sig. Fabio Morerio, Sig. Giuseppe di Flamminio, Sig. Marco Cecchini, Sig. Andrea Borgia, Sig. Bruno Rodante, Sig.ra Cristina Tommassini, Sig. Giorgio Capannini, fino a diversa notifica ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’Affidatario al Committente il quale, in caso contrario, sarà sollevato da ogni responsabilità.

Le fatture elettroniche, intestate alla Città metropolitana di Firenze C.F. 80016450480, P.IVA 01709770489 - Codice Univoco Ufficio (CUU) UF4TAE, devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”. Nelle fatture dovrà essere specificato il CIG 8076523D9C, nonché gli estremi del provvedimento di assunzione del relativo impegno di spesa, come comunicato dall’Ente Commitente.

Per effetto della L. 190/2014, che dispone l’applicazione del regime dello “Split payment”, il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S” (Scissione pagamenti).

ARTICOLO 9

CORRISPETTIVI IN FAVORE DELL’AFFIDATARIO PER LE MANUTENZIONE DELLE UNITA’ DI TRATTAMENTO ARIA e GRUPPI FRIGO

1. L’Affidatario curerà la manutenzione ordinaria dei gruppi frigoriferi e le UTA. Il canone varierà in funzione della potenzialità frigorifera resa e in funzione della potenza dei ventilatori dell’UTA.

Per la determinazione del canone è stata considerata la tariffa prevista dalla convenzione CONSIP SIE2 in vigore al momento della rinegoziazione, revisionata al 31 giugno 2017 sulla base dell’indice armonizzato ISTAT dei

prezzi al consumo (IPCA).

2. L'Affidatario entro i primi 3 mesi dall'avvio del servizio fornirà un censimento puntuale di tutte le UTA e Gruppi Frigo presenti all'interno del perimetro contrattuale. Inoltre durante le attività di investimento sarà data precedenza alla sostituzione dei GF con R22 con gruppi frigo in pompa di calore.

L'Affidatario garantisce la designazione entro sessanta giorni dalla firma del contratto di un referente di interfaccia con il Committente.

3. Il valore del canone annuale sarà **di Euro 12.709,17** per le UTA e **di Euro 63.801,91** per gruppi frigo. Il pagamento verrà effettuato con cadenza trimestrale ed avrà un valore fisso pari ad $\frac{1}{4}$ del canone annuo, che per il primo anno sarà pari agli importi sopra indicati e per gli anni successivi aggiornato all'ultimo conguaglio secondo la variazione al 100% dell'indice Istat Foi. Il conguaglio sarà effettuato annualmente alla data del 30 settembre.

ARTICOLO 10

MANUTENZIONE PINGUINI E SPLIT IN MODALITA' FULL

RISK

1. L'Affidatario curerà la manutenzione ordinaria e straordinaria dei pinguini e degli split presenti negli stabili dell'Amministrazione. Il canone è fissato a 350 €/cad. per un totale di 404 macchine (Allegato 13 all'offerta). L'Affidatario entro i primi 6 mesi eseguirà un censimento di tutte le macchine, applicando un codice univoco alle stesse. Le macchine installate per la sostituzione saranno non inferiori per qualità e potenza rispetto alle precedenti macchine, con un livello di efficienza energetica massimo rispetto alla tecnologia esistente al momento della sostituzione. Inoltre, è prevista la sostituzione durante gli 8 anni

di contratto del 100% delle macchine presenti.

2. Il valore del canone annuale sarà di Euro **141.400,00**. Il pagamento verrà effettuato con cadenza trimestrale ed avrà un valore fisso pari ad $\frac{1}{4}$ del canone annuo, che per il primo anno sarà pari agli importi sopra indicati e per gli anni successivi aggiornato all'ultimo conguaglio secondo la variazione al 100% dell'indice Istat Foi. Il conguaglio sarà effettuato annualmente alla data del 30 settembre.

ARTICOLO 11

CONSUMI GAS METANO A DEFALCO

1. L'Affidatario alimenta una serie di utenze presso gli istituti superiori della Città metropolitana quali laboratori e cucine che discostano, per esigenze di uso, dal servizio energia.

Per dette utenze, si conviene che il Committente riconoscerà il costo del consumo di metano maggiorato del 6% a titolo di rimborso degli oneri finanziari ed amministrativi sostenuti per la gestione delle utenze indicate. Convenzionalmente si stabilisce, alla data della firma del presente contratto, che il costo del metano è pari a 0,6002€/m³, comprensivo della manutenzione ordinaria e delle funzioni di terzo responsabile svolte dall'Affidatario.

L'aggiornamento del costo del metano seguirà quanto pubblicato annualmente da CONSIP per il servizio di fornitura del gas metano del lotto Toscana.

2. I consumi del metano saranno rilevati in contraddittorio dalla lettura, almeno due volte l'anno, dei contatori all'uopo installati. Non sarà riconosciuta alcuna franchigia su detto servizio. La fatturazione sarà effettuata annualmente in un'unica soluzione, nel mese di ottobre. La spesa annua stimata è **di Euro 9.474,80**.

ARTICOLO 12

CONSUMI GAS METANO PRODUTTORE VAPORE

1. L'Affidatario fornirà presso il Liceo Scientifico Giotto Ulivi in Comune di Borgo San Lorenzo gas metano per il funzionamento di un generatore di Vapore a servizio delle apparecchiature tecniche della cucina centralizzata. Il Committente riconoscerà all'Affidatario il costo del consumo di metano maggiorato del 6% a titolo di rimborso degli oneri finanziari ed amministrativi sostenuti per la gestione delle utenze indicate. Convenzionalmente si stabilisce, alla data della firma del presente documento, che il costo del metano è pari a 0,6002€/m³.

L'aggiornamento del costo del metano seguirà quanto pubblicato annualmente da CONSIP per il servizio di fornitura del gas metano del lotto Toscana.

2. I consumi del metano saranno rilevati in contraddittorio dalla lettura, almeno due volte l'anno, dei contatori all'uopo installati. Non sarà riconosciuta alcuna franchigia su detto servizio. La fatturazione sarà effettuata annualmente nel mese di Ottobre. La spesa stimata è di euro 7.279,54/anno.

ARTICOLO 13

CONSUMI GAS METANO CALDAIE INFERIORI A 35 KW

1. Per la gestione della caldaiette a metano con potenzialità inferiore ai 35 kW, l'Affidatario:

- garantirà la fornitura del metano per il funzionamento di dette utenze,
- curerà la manutenzione ordinaria degli impianti,
- ricoprirà il terzo responsabile per gli impianti secondo l'attuale impianto normativo.

Per la remunerazione delle attività ora descritte, si conviene che il Committente

riconoscerà all'Affidatario il costo del consumo di metano maggiorato del 20 % a titolo di rimborso degli oneri finanziari ed amministrativi sostenuti per la gestione delle utenze indicate e per lo svolgimento delle attività di manutenzione ordinaria.

Convenzionalmente si stabilisce, alla data della firma del presente documento, che il costo del metano è pari a 0,6002€/m³.

L'aggiornamento del costo del metano seguirà quanto pubblicato annualmente da CONSIP per il servizio di fornitura del gas metano del lotto Toscana.

2. I consumi del metano saranno rilevati in contraddittorio dalla lettura, almeno due volte l'anno, dei contatori all'uopo installati. Non sarà riconosciuta alcuna franchigia su detto servizio. La fatturazione sarà effettuata annualmente nel mese di Ottobre. La spesa stimata è di Euro 28.738,19/anno.

ARTICOLO 14

CONSUMI GAS METANO CALDAIE SUPERIORI A 35 KW ED INFERIORI A 116 kW CON USO PARTICOLARE

1. Per esigenze dell'amministrazione anche la serra presso l'Istituto Giotto Ulivi e le serre dell'Istituto Agrario a Firenze, pur avendo una potenzialità superiore ai 35 kW, saranno gestite con le medesime modalità descritte nel articolo precedente per gli impianti di potenzialità inferiore a 35 kW.

Si è concordato che l'Affidatario:

- garantirà la fornitura del metano per il funzionamento di dette utenze,
- curerà la manutenzione ordinaria degli impianti,
- ricoprirà le funzioni di terzo responsabile per gli impianti secondo l'attuale impianto normativo.

2. Per la remunerazione delle attività ora descritte, si conviene che

l'amministrazione riconoscerà all'Affidatario il costo del consumo di metano maggiorato del 20 % a titolo di rimborso degli oneri finanziari ed amministrativi sostenuti per la gestione delle utenze indicate e per lo svolgimento delle attività di manutenzione ordinaria.

3. Convenzionalmente si stabilisce, alla data della firma del presente documento, che il costo del metano è pari a 0,6002€/m³. L'aggiornamento del costo del metano seguirà quanto pubblicato annualmente da CONSIP per il servizio di fornitura del gas metano del lotto Toscana. I consumi del metano saranno rilevati in contraddittorio dalla lettura, almeno due volte l'anno, dei contatori all'uopo installati. Non sarà riconosciuta alcuna franchigia su detto servizio. La fatturazione sarà effettuata annualmente nel mese di Ottobre. La spesa stimata è di Euro 7.115,97/anno.

ARTICOLO 15

CONSUMI RISCALDAMENTO ACQUA PISCINA LEONARDO DA VINCI e CASTELFIORENTINO

1. Gli impianti natatori a servizio dell'Istituto scolastico "Leonardo Da Vinci" a Firenze e dell'Istituto scolastico "Enriques" a Castelfiorentino, oltre a provvedere alla climatizzazione invernale della struttura, alimentano anche la piscina ed in particolare la centrale termica garantisce il riscaldamento dell'acqua della vasca ed il mantenimento in temperatura sia nella stagione estiva che invernale.

Fermo restando il canone corrisposto per il riscaldamento degli ambienti secondo le regole della convenzione Servizio Energia, il riscaldamento dell'acqua delle vasche sarà remunerata sulla base dei consumi equivalenti di metano.

Sulla linea di alimentazione delle piscine è presente un contabilizzatore di energia termica, che rileva tutti i consumi necessari sia per il riscaldamento delle vasche che per il riscaldamento degli ambienti e la produzione di ACS.

2. Considerando trascurabile il consumo di ACS nel periodo estivo e nullo quello necessario per il riscaldamento degli ambienti, le letture dei MWh effettuate nel periodo estivo rappresentano tutta l'energia necessaria per il riscaldamento dell'acqua delle vasche, per il periodo considerato.

Il consumo nel periodo invernale, bilanciando le temperature più rigide del periodo invernale con la maggiore durata del riscaldamento nel periodo estivo, può quindi essere considerato praticamente pari a quello del periodo estivo.

I consumi annuali necessari per il riscaldamento dell'acqua delle vasche saranno praticamente il doppio dei consumi estivi.

3. Con queste premesse, sarà possibile determinare il consumo equivalente di metano per il riscaldamento delle vasche.

Rilevati il consumo in MWh nel periodo estivo, considerando il fattore di conversione del kWh in m³ di metano (9,59 kWh/m³) ed un rendimento medio dell'impianto di 0,9, il consumo equivalente annuo di metano, è determinate con la seguente formula:

$$\text{Consumo di metano} = (2 \times \text{Consumo di energia} \times 1000) / (9,59 \times 0,95)$$

4. Sul costo determinato di Euro 59.963,51 si applica lo sconto del 5% sul costo attuale del servizio e del 2,5% per fatturazione mensile, con una spesa stimata **di Euro 55.539,42.**

Convenzionalmente si stabilisce, alla data della firma del presente documento, che il costo del metano è pari a 0,6002€/m³.

L'aggiornamento del costo del metano seguirà quanto pubblicato annualmente

da CONSIP per il servizio di fornitura del gas metano del lotto Toscana. Non sarà riconosciuta alcuna franchigia su detto servizio. La fatturazione sarà fatta annualmente nel mese di Ottobre.

ARTICOLO 16

CONTO ENERGIA TERMICO

1. In virtù dell'emanazione del "Decreto interministeriale 16 Febbraio 2016 - Aggiornamento Conto termico", l'Affidatario, per le categorie di interventi previste dal Decreto inerenti agli investimenti a Suo carico, sarà tenuto a gestire le pratiche di richiesta di incentivazione con i soggetti preposti. La Città metropolitana di Firenze fornirà tutto il supporto tecnico ed amministrativo necessario al corretto svolgimento dell'iter autorizzativo degli incentivi e ne controllerà lo stato di avanzamento. I benefici economici di tali incentivi saranno ripartiti nel seguente modo:

- 30% degli incentivi ottenuti al committente
- 70% all'Affidatario.

Gli incentivi ottenuti dal Committente saranno stanziati al fine di coprire le attività di manutenzione straordinaria che si renderanno necessarie durante il proseguo del servizio.

2. Per gli interventi non a carico dell'Affidatario e non compresi nei Suoi investimenti ma realizzati con risorse proprie dell'Amministrazione l'Affidatario, sarà tenuto a gestire le pratiche di richiesta di incentivazione con i soggetti preposti. La Città metropolitana di Firenze fornirà tutto il supporto tecnico ed amministrativo necessario al corretto svolgimento dell'iter autorizzativo degli incentivi e ne controllerà lo stato di avanzamento. In questo caso i benefici economici di tali incentivi saranno ripartiti nel seguente modo:

- 90% degli incentivi ottenuti al Committente - 10% all'Affidatario.

ARTICOLO 17

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

1. Per la fornitura di energia elettrica che avrà decorrenza dal 01/01/2020 al 31/10/2027 sarà corrisposto un canone a forfait di Euro 1.398.513,05 oltre Iva. L'Affidatario, previa verifiche illuminotecniche di aule ed uffici da effettuarsi entro 4 mesi dalla sottoscrizione del contratto, entro 12 mesi dalla medesima sottoscrizione procederà alla sostituzione delle lampade attualmente in uso con lampade LED. Tutti i risparmi ottenuti in termini di energia elettrica a fronte di interventi di riqualificazione degli impianti di illuminazione, saranno riconosciuti all'Affidatario per tutta la durata del contratto per il rientro degli investimenti effettuati.

2. La contabilizzazione del servizio di gestione energetica degli impianti elettrici al servizio degli edifici sarà effettuato come indicato nella offerta tecnico economica (pagine 32 e 33). Qualora i consumi rilevati risultassero all'interno del range +5% non si darà luogo ad alcun adeguamento. Nel caso in cui essi risultassero esterni al range +5% il canone verrà aggiornato secondo quanto indicato al paragrafo 7.2 della offerta. Il pagamento verrà effettuato con cadenza mensile posticipata in quote di pari importo.

ARTICOLO 18

MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI

1. L'Affidatario curerà la manutenzione degli impianti elettrici installati negli immobili di proprietà o in uso alla Città metropolitana. L'Affidatario garantirà un servizio di reperibilità, compreso il primo intervento con una franchigia di

Euro 50,00 e la designazione entro tre mesi di un referente specifico di interfaccia con il Committente. Le attività di manutenzione saranno effettuate con la periodicità di cui alla Convenzione Consip FM3 e di cui all'offerta tecnico economica (pagine da 36 a 39).

Il canone dovuto è stato stimato in Euro 404.873,30 assumendo la tariffa dell'ultima convenzione Consip FM3 Light vigente ad aprile 2017, pari a 1,313 Euro/Mq.

Le superfici saranno verificate entro sei mesi dalla firma del contratto per determinare l'importo effettivo dovuto. Il pagamento sarà effettuato mensilmente in dodicesimi e il conguaglio effettuato alla data del 30 settembre.

Il canone sarà aggiornato annualmente in sede di conguaglio secondo la variazione al 100% dell'indice ISTAT FOI.

ARTICOLO 19

MANUTENZIONE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI E ANTI INTRUSIONE

1. L'Affidatario garantirà il servizio di manutenzione ordinaria dei sistemi di rilevazione incendio centralizzati e dei sistemi di anti intrusione dei plessi oggetto del servizio elettrico. Il canone corrisposto per tale attività sarà pari a Euro 55.000,00 e sarà corrisposto con fatturazione mensile.

L'elenco dei componenti oggetto della manutenzione, e di cui all'Allegato 18 alla offerta tecnico economica, sarà aggiornato entro sei mesi dalla firma del presente contratto.

ARTICOLO 20

PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

1. L'Affidatario si obbliga a:

- a. comunicare prima dell'esecuzione del contratto al Committente con apposito elenco, le generalità e gli altri dati riguardanti le risorse che l'Affidatario stesso intenderà adibire ai servizi di assistenza specialistica;
- b. non utilizzare risorse che il Committente, a proprio insindacabile giudizio, non ritenesse di suo gradimento;
- c. rimpiazzare immediatamente le risorse ritenute non idonee allo svolgimento dei servizi;
- d. consentire che gli addetti ai servizi medesimi siano soggetti alle stesse condizioni e norme di sicurezza previste per il personale del Committente;
- e. curare sotto la propria responsabilità che, durante il servizio, gli addetti abbiano un contegno corretto sotto ogni riguardo, tengano esposti sulla persona i badge, onde evitare che persone non autorizzate possano introdursi negli stabili del Committente;
- f. garantire l'idoneità, l'onestà e la correttezza di tutte le risorse destinate all'esecuzione del presente contratto nonché la riservatezza delle stesse in ordine a notizie di cui venissero a conoscenza nella esecuzione dei servizi;
- g. assumere a proprio carico l'onere di risarcire ogni eventuale danno che potesse comunque derivare al Committente, ai suoi dipendenti, nonché alle cose di sua pertinenza, in dipendenza dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto;
- h. vietare tassativamente al personale impiegato nell'esecuzione del presente contratto l'effettuazione presso il Committente di attività diverse da quelle previste in contratto.

- i. A garantire per la manutenzione degli impianti termici, elettrici, delle UTA, dei gruppi frigo, dei climatizzatori e degli split un servizio di reperibilità h24-7g/7.
2. L'Affidatario si obbliga altresì a mettere a disposizione in via esclusiva per il Committente:
1. N. 4 operai metalmeccanici specializzati con patentino impianti termici ed F-GAS
 2. N. 2 operai metalmeccanici specializzati impianti elettrici e telegestioni con nomina PES
 3. N. 2 operai specializzati idraulici polivalenti
 4. N. 4 operai elettricisti specializzati
 5. N. 2 operai elettrici part time
 6. N. 1 assistenti di commessa
 7. N. 1 Project engineering
 8. N. 1 Project manager

ARTICOLO 21

SISTEMA INFORMATIVO

1. Per la gestione di tutti i servizi l'Affidatario realizzerà un sistema informativo GEOMAP o simile come descritto nell'Allegato 19 alla offerta tecnico economica presentata.

Tale sistema avrà lo scopo di 1) registrare le manutenzioni ordinarie 2) gestire le chiamate dei singoli plessi 3) gestire il censimento delle varie componenti soggette a manutenzione.

ARTICOLO 22

PREVENZIONE INCENDI

1. L'Affidatario entro sei mesi dalla firma del presente contratto redigerà gli studi di fattibilità per l'adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi di sessanta immobili oggetto del contratto. Tale attività sarà remunerata con un corrispettivo una tantum di € 60.000,00 oltre Iva.

ARTICOLO 23

SERVIZI AGGIUNTIVI

1. L'Affidatario eseguirà ogni sei mesi un seminario negli istituti scolastici con lo scopo di sensibilizzare il risparmio energetico e fornire le nozioni di base sulla gestione delle risorse energetiche e sui benefici per l'ambiente.

2. L'Affidatario fornirà al Committente, in comodato d'uso, un'auto ibrida e/o elettrica, entro lo stesso termine di mesi sei dalla sottoscrizione del contratto. Gli oneri per l'utilizzo del mezzo saranno a carico del Committente.

ARTICOLO 24

RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

1. L'Affidatario riconosce essere a proprio carico gli oneri inerenti all'assicurazione del personale occupato nelle attività connesse con l'oggetto del presente contratto.

2. L'Affidatario si impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi; si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali, locali ed integrativi applicabili alla data della sottoscrizione del presente atto, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e

integrazioni ed in genere ogni altra contrattazione collettiva di seguito stipulata per la categoria.

I menzionati obblighi relativi all'applicazione della contrattazione collettiva di lavoro vincolano l'Affidatario anche nel caso che essa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

3. Il Committente si riserva la facoltà sia di effettuare direttamente controlli sulla regolarità retributiva e contributiva presso le Amministrazioni e/o Enti competenti, sia di eseguire i medesimi controlli attraverso la relativa documentazione che l'Affidatario si impegna a fornire.

ARTICOLO 25

PENALI

1. Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Affidatario comporteranno la riduzione del compenso pattuito per il minor servizio prestato e/o per il danno arrecato e l'applicazione di penali. Qualora l'Amministrazione accertasse l'inidoneità di una qualunque attività svolta dall'Appaltatore, oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi previsti, si applicheranno le penali previste nella Convenzione Consip SIE II, con eccezione delle penali non applicabili al presente contratto, poiché proprie della Convenzione. Si applicheranno altresì le penali di cui al PDI prot. 389217 /2012 pagina 22- voce "inadempimento".

ARTICOLO 26

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto potrà essere risolto nelle seguenti circostanze:

- a) qualora, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., la parte

inadempiente e ritualmente diffidata non adempia alla prestazione che su di essa incombe. Se entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della predetta comunicazione la parte intimata non abbia provveduto a porre rimedio all'inadempimento contestato, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art 1454 c.c;

- b) nel caso di grave difformità delle opere eseguite rispetto alle specifiche del progetto esecutivo approvato;
- c) nel caso in cui il Committente riscontri deficienze nella prestazione del servizio, tali da comprometterne l'operatività e comunichi all'Affidatario, in forma scritta, quanto rilevato, potrà non dar corso al pagamento dei corrispettivi fino a che non siano rimosse dall'Affidatario le cause che hanno determinato le deficienze del servizio prestato. Potranno, a tal fine, essere concordate riunioni periodiche per l'esame congiunto dell'andamento del servizio fornito.
- d) per l'interruzione del servizio protratto, senza giustificato motivo, per 15 giorni anche non consecutivi nell'arco dell'intera durata contrattuale, o 3 giorni consecutivi;
- e) per ripetute e gravi inosservanze di norme legislative o regolamentari in materia di sicurezza degli impianti, di prevenzione incendi e di inquinamento atmosferico;
- f) per accertata grave inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;

- g) per aver sottaciuto l'associazione, anche in partecipazione, o raggruppamento temporaneo di imprese non dichiarati in precedenza;
- h) nel caso avvenga la cessione del contratto o di subappalti senza autorizzazione;
- i) nel caso in cui l'Affidatario perda per qualsiasi motivo il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016;
- j) per gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettano la regolarità del servizio, ivi compreso il reiterato mancato pagamento delle bollette relative alla fornitura vettori energetici. In tali ipotesi il Committente contesterà per iscritto le inadempienze dell'Affidatario, assegnandogli un termine non inferiore a 30 giorni per le controdeduzioni.

Decorso tale termine, il Committente adotterà i provvedimenti di competenza. In ogni caso, l'Affidatario sarà soggetto a titolo di penale alla perdita del deposito cauzionale, nonché al risarcimento dei danni.

2. In caso di risoluzione per inadempimento del Committente, nei casi strettamente previsti dalla Convenzione Consip SIE 2, l'Affidatario avrà diritto di trattenere gli acconti riscossi e a percepire quelli maturati sulle attività svolte. In caso di risoluzione anticipata, l'Affidatario avrà diritto al rimborso delle somme anticipate a titolo di finanziamento (investimenti non ammortizzati), effettuati in rate annuali di pari importo, per ogni anno residuo del contratto risolto, mentre resteranno a suo carico le spese di progettazione, CSE, DL e collaudi.

3. Le garanzie di carattere economico fissate al precedente comma 2 troveranno

applicazione anche nel caso in cui il Committente risolva o receda dal contratto per motivi di pubblico interesse.

4. Il pagamento delle somme dovute all’Affidatario dovrà essere effettuato entro 90 giorni dalla dichiarazione di risoluzione del contratto.

Qualora il pagamento non fosse effettuato entro tale termine saranno dovuti gli interessi di mora previsti dall’art. 5, D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

5. In caso di risoluzione per inadempimento dell’Affidatario, saranno rimborsati alla Committente tutti gli acconti dalla stessa erogati nel corso dell’esecuzione del contratto, limitatamente a quelle attività che hanno dato luogo all’inadempimento.

6. Ove sussistano i presupposti per l’espletamento dell’azione di risarcimento, la parte inadempiente sarà responsabile per i danni conseguenti all’inosservanza degli obblighi assunti, entro il valore massimo del contratto, al netto dell’I.V.A. Tale limitazione non opera nei casi di dolo o di colpa grave, nonché di violazione dei diritti d’autore di terzi.

ARTICOLO 27

RECESSO DAL CONTRATTO

1. Il Committente si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite nel caso in cui tenuto conto anche dell’importo ancora dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip successivamente alla stipula del presente contratto, per il servizio energia e la fornitura dell’energia elettrica, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e PRTI non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui

all'art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n. 488. Troverà in tal caso applicazione quanto previsto dall'art. 7 co. 4 del presente contratto.

ARTICOLO 28

CONTROVERSIE

1. Le parti si danno reciproco atto e si impegnano ad esperire un preventivo tentativo di accordo, per eventuali controversie dipendenti dal contratto; esse dovranno essere risolte in via amministrativa nel termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi da quello in cui è pervenuta ad una delle parti la richiesta da parte dell'altra, a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata.

2. Competente per ogni controversia sarà il Foro di Firenze.

ARTICOLO 29

CAUZIONI

1. L'Affidatario, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., garanzia fidejussoria di €. 2.065.255,00 IVA esclusa rilasciata dalla compagnia Atradius Credito Y Caution S.A. De Seguros Y Reaseguros. Rappresentanza Generale per l'Italia con sede legale in Via Crescenzo n. 12 – 00187 Roma (RM), in data 16/10/2019 – Polizza N. DE0625704 – valevole dal 01/10/2019 al 30/09/2026. L'affidatario si impegna a prorogare la validità fino al 31/10/2027. Tale cauzione è ridotta del 50% rispetto alla misura del 10% in quanto l'Affidatario ha prodotto certificato di qualità UNI 9001:2008, rilasciato in data 22/09/14 dalla BUREAU VERITAS ITALIAS.P.A.

2. L'Affidatario ha inoltre presentato garanzia fidejussoria, per un importo pari a € 1.230.260,00 IVA esclusa rilasciata dalla compagnia Atradius Credito Y Caution S.A. De Seguros Y Reaseguros. Rappresentanza Generale per l'Italia

con sede legale in Via Crescenzo n. 12 – 00187 Roma (RM) in data 16/10/2019 e valevole dal 01/10/2019 fino al 30/09/2026, l'affidatario si impegna a prorogare la validità fino al 31/10/2027, a garanzia dell'esecuzione degli interventi strutturali di riqualificazione energetica degli impianti di proprietà, finalizzati al miglioramento del processo di trasformazione ed utilizzo dell'energia di cui all'art. 3 del presente contratto.

Tale garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, c.3 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

3. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Affidatario, il Committente avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'Affidatario dovrà reintegrare la cauzione medesima nel termine che gli sarà prefissato qualora il Committente abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa, fatta salva la eventuale compensazione tra la quota da reintegrare e lo svincolo progressivo della garanzia fideiussoria di cui al comma all'art. 103 del D. Lgs 50/2016

ARTICOLO 30

POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'Affidatario ha stipulato la polizza di assicurazione (Polizza RCT/RCO) con la Compagnia AXA Corporate Solutions – Rappresentanza per l'Italia – C.so Como 17 – 20154 Milano (MI) Numero polizza XIT0000973LI – in data 07/10/2019 per un massimale € 10.000.000,00= dal 01/10/2019 al 30/09/2026 e rinnovabile di anno in anno . L'affidatario si impegna a

prorogare la validità fino al 31/10/2027.

2. L'Affidatario ha stipulato inoltre la polizza di Assicurazione CAR – per un massimale di Euro 1.000.000,00 Polizza N. 398752431– rilasciata da Italiana Assicurazioni Generali Spa – Agenzia 988/J con sede legale in Piazza Duca degli Abruzzi n. 2 – 34132 Trieste (TS), a garanzia di eventuali danni subiti dal Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di sistemi, impianti e opere, anche preesistenti, che possano verificarsi durante l'esecuzione del contratto e, comunque, sino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, così come previsto dall'art. 103 del D. Lgs 50/2016. L'affidatario si impegna a prorogare la validità fino al 31/10/2027.

ARTICOLO 31

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto, come stabilito dall'articolo 105 del D. Lgs 50/2016. La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è disciplinata dall'art. 106 del D. Lgs 50/2016.

La cessione, preventivamente notificata al Responsabile del Procedimento, deve essere stipulata con atto pubblico e indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

ARTICOLO 32

SUBAPPALTO

1. Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto dell'art. 103 del D. Lgs 50/2016.

2. L'Affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti del Committente per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la stessa da ogni

pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, ai sensi del decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

ARTICOLO 33

DISCIPLINA CONTRATTUALE

1. In caso di discordanza o incompatibilità fra i documenti previsti all'art. 1 comma 2 del presente contratto trovano applicazione in primo luogo le norme disciplinate nel presente contratto, in secondo luogo quelle previste nella offerta tecnica ed economica e in ultimo quanto previsto dalla documentazione di gara e della proposta presentata dall'impresa nella Convenzione Consip SIE 2.
2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni della proposta Tecnica Economica, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione dello stesso cioè quello di aderire al "Servizio Energia Plus" disciplinato nell'all. 2 del D. Lgs n. 115/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 34

OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI

1. In merito all'applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro si rimanda alle disposizione di cui al relativo articolo del Capitolato Prestazionale CONSIP SIE 2.

L'Affidatario è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

ARTICOLO 35

RESPONSABILITÀ DELL’AFFIDATARIO

1.Fermo restando quanto stabilito al precedente art. 17 (Obblighi dell’Affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti) con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Affidatario assume la piena responsabilità dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di legge e di prescrizioni del presente contratto e del capitolato d’oneri e prestazionale, arrecati per fatto proprio o dei propri dipendenti a persone e cose proprie o di altre ditte o di terzi.

2.La sorveglianza esercitata dal Committente e dai suoi rappresentanti non solleva in alcun caso l’Affidatario dalla integrale responsabilità di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. in ordine alle opere eseguite, né potranno essere invocate per giustificare imperfezioni di qualsiasi natura che si venissero a riscontrare nei materiali o nei lavori o per negare la responsabilità dell’Affidatario verso il Committente e verso i terzi.

3.E’ inoltre a carico dell’Affidatario la più ampia ed esclusiva responsabilità - con totale esonero del Committente - per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose durante l’esecuzione delle attività appaltate.

4.In caso d’inosservanza, anche parziale, da parte dell’Affidatario delle prescrizioni del presente contratto e dei capitolati (d’oneri, prestazionale e degli interventi da realizzare), il Committente potrà avvalersi delle seguenti facoltà senza che l’Affidatario possa farvi eccezione od opposizione:

- applicare una trattenuta cautelativa del 5% sui pagamenti in scadenza successivamente alla segnalazione scritta dell'inosservanza;
- effettuare, ove l'inosservanza non sia risolta entro 30 giorni dalla segnalazione, un intervento diretto, addebitandone l'onere all'Affidatario;
- nel caso di mancato pagamento delle bollette relative ai vettori energetici da parte dell'Affidatario, recuperare tali somme dal pagamento del canone.

ARTICOLO 36

DOMICILIO DELL'AFFIDATARIO E DEL COMMITTENTE

1. Ai fini di tutte le comunicazioni inerenti il presente Contratto il Rappresentante dell'Affidatario elegge il proprio domicilio legale in Roma, Viale Giorgio Ribotta n. 31.

2. A tale indirizzo il Committente invierà in ogni tempo le notifiche e le comunicazioni di merito. Le comunicazioni si danno per effettuate anche mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC area_centro@cofely.postecert.it.

3. Il Committente elegge domicilio presso la sede della Città metropolitana in via Cavour, 1 a Firenze.

ARTICOLO 37

SPESE CONTRATTUALI

1. L'Affidatario assume a proprio carico come previsto dall'articolo 8 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000) tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione.

2. Agli effetti fiscali si dichiara che il presente atto verrà assoggettato all'imposta

di registro in misura fissa (ai sensi dell'art. 11, Tariffa parte prima, del T.U. approvato con DPR n. 131/1986) e all'imposta di bollo in misura forfettaria per l'importo di € 45,00 (sul contratto originale e sugli allegati non soggetti a bollo fin dall'origine). Entrambe le imposte saranno assolte mediante MUI.

2.L'imposta di bollo pari a Euro 240,00 sugli allegati "A", "B", "C" e "D" al presente contratto è stata assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972, tramite Autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze Prot. n.81225 del 19.07.2019

ARTICOLO 38

RISERVATEZZA

1.Tutti i documenti prodotti dall'Affidatario saranno di proprietà del Committente.

2.L'Affidatario dovrà mantenere riservata e non divulgare a terzi qualsiasi informazione relativa alle attività, se non previa espressa autorizzazione del Committente o quando esse sono divenute di dominio pubblico.

3.L'Affidatario può citare nelle proprie referenze il lavoro svolto per il Committente.

4.Nel caso di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazioni a congressi o conferenze con propri elaborati, l'Affidatario è tenuto a darne preventiva comunicazione al Committente e chiederne espresso benestare.

ARTICOLO 39

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1.Il trattamento dei dati personali raccolti dal Committente nelle fasi preliminari alla stipula del contratto o durante l'esecuzione dello stesso avverrà in conformità alle disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003.

2. I dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente ai fini del corretto adempimento degli obblighi contrattuali e per ogni altra esigenza connessa alla gestione amministrativo-contabile del rapporto.

3. L'Affidatario potrà esercitare i diritti di cui all'art 7 del citato Decreto Legislativo nei confronti del Committente.

4. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Otello Cini.

ARTICOLO 40

DICHIARAZIONE DELL'AFFIDATARIO

1. L'Affidatario dichiara che:

- a. ha bene esaminato, valutato e approvato le norme riportate e/o richiamate nel contratto;
- b. conosce appieno la portata del contratto e tutti gli oneri che ne derivano;
- c. riconosce che le prestazioni contrattuali possono essere eseguite entro i termini ivi stabiliti e/o richiamati;
- d. giudica remunerativi i corrispettivi convenuti.

2. L'Affidatario si obbliga a consegnare ai propri dipendenti che, in relazione all'esecuzione del presente contratto, avranno accesso agli stabili del Committente le "Norme di comportamento da osservare per l'evacuazione degli edifici del Committente in caso di emergenza" e "l'informativa ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196".

3. L'Affidatario si impegna altresì, anche per il caso di eventuale autorizzazione alla stipula di contratti di subappalto, ad ottemperare all'obbligo di munire il personale occupato nello svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto o subappalto presso gli stabili del Committente di

apposita tessera (badge) di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, conformemente a quanto disposto dall'art. 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81/08.

ARTICOLO 41

DISCIPLINA SUSSIDIARIA

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel contratto e nei documenti che ne costituiscono parti integranti e sostanziali, troveranno applicazione le norme del Codice Civile, in particolare quelle che regolano il contratto di appalto concernente la prestazione di servizi.

ARTICOLO 42

AZIONI CONTRATTUALI - DECADENZA

1. Qualsiasi azione legale relativa al contratto dovrà essere iniziata dalle parti, a pena di decadenza, secondo le tempistiche previste dal Codice Civile.

ARTICOLO 43

RICONSEGNA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO

CONTRATTUALE E COLLAUDO FINALE

1. Gli impianti oggetto del contratto, loro accessori, nonché i locali interessati, alla fine del rapporto contrattuale, dovranno essere riconsegnati nello stato di conservazione, di manutenzione e di funzionalità in cui si trovano all'atto del verbale di consegna di accettazione, con le integrazioni e miglioramenti intervenuti nel corso del rapporto, salvo il normale deperimento per l'uso.

L'accertamento della regolarità del servizio erogato, la regolarità della contabilizzazione, l'applicazione delle eventuali penali sarà effettuata da un Collaudatore appositamente nominato dal Committente.

ARTICOLO 44

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Affidatario si obbliga altresì, a pena di nullità assoluta del presente atto, al rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n.136/2010. CIG 8076523D9C.

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente i conti correnti bancari e postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche indicato con nota del 23/10/2019 con l'impegno a comunicare al R.U.P. ed alla Direzione Servizi Finanziari di questa Stazione Appaltante, ogni variazione nonché ogni eventuale inadempimento delle proprie controparti.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire medesima clausola di tracciabilità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Firenze, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le violazioni alla Legge 136/2010 e s.m. comporteranno la risoluzione del contratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della suddetta Legge.

ARTICOLO 45

PATTO D'INTEGRITA'

1.L'Affidatario si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di

lealtà, trasparenza e correttezza e a segnalare all'ente appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto, da parte di chiunque.

2.L'Appaltatore dichiara di attenersi ai Protocolli di legalità e ai Codici di comportamento così come pubblicati nella pagina web della Città metropolitana al seguente indirizzo:

<http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente/protocolli-di-legalita-e-codici-di-comportamento/>

La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento comporta la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 46

CLAUSOLE VESSATORIE

Ai sensi e per gli effetti dell'art 1341 c.c. l'Affidatario dichiara di approvare specificamente le previsioni di cui ai seguenti articoli:

Art. 2 Oggetto del contratto

Art. 4 Durata del Contratto

Art. 5 (Corrispettivo dell'appalto) Valore del Contratto

Art. 8 Modalità di pagamento

Art. 24 Responsabilità e obblighi derivanti dai apporti di lavoro

Art. 25 Penali

Art. 26 Risoluzione del contratto

Art. 27 Recesso dal Contratto

Art. 28 Controversie

Art. 29 Cauzione definitiva

Art. 31 Divieto di Cessione del Contratto

Art. 38 Riservatezza

Art. 42 Azioni contrattuali – Decadenza

Art. 44 Tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 45 Patto d'integrità

Allegati parte integrante del contratto:

- Allegato “A” Procura Speciale Sig. Marco Massaria ;
- Allegato “B” Atto costitutivo RTI;
- Allegato “C” Offerta Tecnico- Economica.
- Allegato “D” Elenco Immobili

Allegati al contratto depositati agli atti e firmati in modo digitale:

Allegati all'offerta Tecnico-Economica (Computo Metrico, Proposta illuminazione, Proposta rinnovo TLC, Risparmi, Gradi giorno, Risparmi Elettrici, Calcolo Ore medie, Calcolo K, Calcolo piscine, DeFalco Gas Metano, Caldaiette, Preventivo condizionatori ed UTA, Censimento Split, Preventivo spesa SE, Preventivo manutenzione elettrica, Elenco Lampade, Antintrusione ed allarmi, Geomap, Consumi E.E., Accessi, Uta e VRV, Contatermie, Gruppo Frigo.);

Allegati al contratto depositati agli atti e firmati in modo analogico:

Garanzie fideiussorie per la cauzioni definitive.

=====

Le parti, espressamente e d'accordo fra loro, esonerano me Vice Segretario Vicario rogante, dalla lettura degli allegati al presente atto, dichiarando di averne esatta conoscenza.

E richiesto io Vice Segretario Vicario rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su numero cinquantuno (51) pagine intere comprese le firme e ne ho dato lettura alle parti, che a mia richiesta l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà, ed in segno di accettazione lo sottoscrivono con firma digitale con certificati di firma riconosciuti e validi.

Per la Città metropolitana di Firenze: F.to Maria Cecilia Tosi

**Per l'RTI Engie Spa/Mieci Spa/Bosch Energy And Building Solutions
Italy Srl: F.to Marco Massaria**

Il Vice Segretario vicario : F.to Rocco Conte

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. l'RTI dichiara di aver adeguatamente compreso e di avere esplicitamente accettato il contenuto del presente contratto.

**Per l'RTI Engie Spa/Mieci Spa/Bosch Energy And Building Solutions
Italy Srl: F.to Marco Massaria**

Ai sensi dell'art. 47 ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89 attesto la validità dei certificati di firma digitale utilizzati dai componenti per la sottoscrizione del presente atto ed allegati, da me accertati mediante il sistema di verifica collocato all'indirizzo <https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica./php>

“Imposta di bollo pari a Euro 240,00 assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972 giusta Autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze Prot.n.81225 del 19.07.2019”